

Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CEE sulla qualità dell'aria

Relazione illustrativa

Introduzione

La presente proposta di legge intende, nelle more dell'avvio della modifica del Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA), autorizzare la Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, ad approvare con propria deliberazione misure di rafforzamento per porre termine le procedure di infrazione comunitarie in materia di qualità dell'aria.

Obiettivo prioritario dell'intervento normativo è riportare nel più breve tempo possibile entro i valori limite previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) i comuni oggetto della procedura di infrazione.

Di seguito vengono commentati i singoli articoli della proposta di legge.

Articolo 1

Misure di rafforzamento per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CEE sulla qualità dell'aria. Stralcio del Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA)

La presente legge autorizza, nelle more dell'avvio della modifica del Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA), la Giunta Regionale, previo parere della competente commissione consiliare, ad approvare con propria deliberazione misure di rafforzamento per porre termine a procedure di infrazione comunitarie in materia di qualità dell'aria.

Le misure riguarderanno l'istituzione di zone di limitazione alla circolazione per i veicoli maggiormente inquinanti nel territorio dei comuni oggetto delle procedure d'infrazione in cui non siano rispettati i valori limite previsti dalla decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa). I comuni il cui territorio è interessato dalle procedure d'infrazione dovranno pertanto adeguare i propri strumenti secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 5 della legge regionale 11 marzo 2011 n. 9 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente" e attuano le misure di cui al comma 1 entro 60 giorni dalla loro approvazione.

La Regione in caso di inadempienza da parte dei comuni esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 10 dicembre 1998 n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) nei confronti dei comuni inadempienti agli obblighi previsti al comma 3.